

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per: **BALESTRAZZI SARA**, nata a Roma il 23/11/1984, ivi residente in Via Sirignano n. 31, cod. fisc. BLSSRA84S63H501N, rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Alessandro Missineo (cod. fisc. MSSNTL70H06M208P), con domicilio digitale presso il difensore il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni alla p.e.c. *natale.missineo@avvlamezia.legalmail.it* ovvero al fax 0968/29693, giusta procura speciale allegata al presente ricorso, stesa su foglio separato dal quale è estratta copia informatica conforme per immagine, che viene depositata con modalità telematica

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc. 80185250588,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 41, cod. fisc. 97248840585,

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE A.T. DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Via Frangipane n. 41, cod. fisc. 80190390585,

ISTITUTO COMPRENSIVO "BRUNO DE FINETTI", in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, cod. fisc. 97664620586, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Premesso

-che il ricorrente, in data 26/4/2021, ha presentato presso l'Istituto Scolastico in epigrafe, ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di III fascia, per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024, rappresentando di aver svolto il servizio civile dal 1/12/2004 al 30/11/2005, dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie suddette ottenuto nel 2003 e non in costanza di nomina (v. docc. 1,2,3);

-che, dall'esame delle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico in epigrafe, sono stati riconosciuti al ricorrente punti 7,40 per il profilo di assistente amministrativo e per il profilo di assistente tecnico e punti 7,15 per quello di collaboratore scolastico, senza che gli siano stati riconosciuti 6 punti per il servizio civile prestato ma solo 0,60 (doc. 4).

Considerato

Che, secondo il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente, *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"* e che identica statuizione è contenuta nel successivo art. 569, comma 3°, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA.

Il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che *"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"* e, al comma 2, che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche"*

amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

Secondo il Ministero, gli artt. 485 e 569 D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, sarebbero applicabili soltanto dopo l'assunzione in ruolo.

Detta interpretazione restrittiva non tiene però in debita considerazione la portata generale della norma contenuta nell'art. 2050 D. Lgs. n. 66/2010 sopra richiamato.

La giurisprudenza di legittimità ha già più volte statuito sul punto, dando così luogo ad un orientamento che può dirsi consolidato, interpretando estensivamente la disposizione del Codice dell'Ordinamento Militare (preceduta peraltro da disposizione avente simile tenore, come osservato nelle pronunce).

Molto chiara è sul punto la Suprema Corte la quale con un recentissimo arresto (Cass. civ. Sez. lav. Ord. n. 8586/2024 del 22/2/2024) nel richiamare le precedenti decisioni (*Cass. civ. Sez. lav. Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020, Rv. 657513 – 02*) ha ribadito che *"secondo l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", mentre l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli*

effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

Tanto premesso, -continua la Corte di Cassazione - non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021).

Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).

Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento; ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021).

Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343).

Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.

Nello stesso senso si vedano: Cass. Sez. L, Ordinanza n. 41894 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 36354 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 35380 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 34688 del 2021; Cass. Sez. L; Sez. L, Ordinanza n. 33151 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15467 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15127 del 2021.

Appare utile segnalare che la Suprema Corte, nelle ordinanze suddette ha affrontato anche la questione della asserita discriminazione che l'ampia interpretazione dell'art. 2050 comporterebbe in danno delle concorrenti di sesso femminile. Secondo la Corte “Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal Ministero ricorrente, alcuna violazione dell'articolo 3 Costituzione

nè della direttiva nr. 54/2006/CE, per il trattamento peggiore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poichè la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira, dunque, a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca della leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie". Si richiama altresì l'analogo orientamento espresso dal giudice amministrativo (sentenza CDS n. 1720/22 del 10.03.2022; sentenza CDS n. 3286/22 del 27.04.2022; sentenza CDS n. 7383/22 del 23.08.2022).

Alla luce delle suddette pronunce discende la necessità di disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D. M. n. 50 del 03.03.2021, il D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2 e il D.M. n. 9256 del 18.03.2021) e tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che *"il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"*, in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D. Lgs. n. 197 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio *"valido a tutti gli effetti"*.

Appare evidente che i principi espressi nelle predette pronunce debbano essere applicati anche in relazione alla formulazione delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, previa disapplicazione in parte qua del D.M. n. 50 del 3.3.2021, Allegato A punto A, laddove stabilisce che *"Il servizio militare di leva e i servizi*

sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, con conseguente attribuzione di un punteggio ridotto di soli 0,60 anziché di 6,00 per il caso di svolgimento del servizio di leva non in pendenza di rapporto di lavoro.

Parte ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di *"punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni"*, per lo svolgimento del servizio civile prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione del ricorrente nelle graduatorie del personale ATA.

Ragion per cui, in base a quanto fin qui dedotto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale in epigrafe perché Voglia fissare l'udienza di discussione **con trattazione scritta o da remoto**, emanare i provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c., autorizzare il ricorrente ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 151 c.p.c. nei confronti dei controinteressati mediante notifica degli atti di causa sul sito del M.I.M. o 150 c.p.c e accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della

collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli punti **12,80** (7,40+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo e per il profilo di assistente tecnico e punti **12,55** (7,15+6-0,60) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;

-per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024;

-in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Si allegano:

1. Domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA III fascia;
2. Attestato servizio civile;
3. Titolo di studio per l'accesso alle graduatorie - diploma;
4. Graduatorie e schede valutazione titoli profili (AA) (AT) (CS);
5. Autocertificazione reddito 2022 e carta d'identità del ricorrente.

Roma - Lamezia Terme 8/5/2024

Avv. Natale Alessandro Missineo